

ATTENZIONE: La seguente pagina è archiviata e le notizie e informazioni presenti hanno solo un valore storico e potrebbero non essere più in linea con la normativa vigente alla data di oggi.

I contributi previdenziali da lavoro autonomo derivano dallo svolgimento dell'attività di impresa (individuale, familiare o società) disciplinata dagli articoli n. 2082 e seguenti del codice civile.

L'art. 2082 del codice civile definisce l'imprenditore colui che esercita professionalmente una attività economica organizzata al fine della produzione o scambio di beni o servizi.

La professionalità dell'esercizio di attività d'impresa implica l'abitudine ma non necessariamente la continuità (è imprenditore anche chi esercita attività stagionale, esempio: stabilimento balneare), né la esclusività o prevalenza (è imprenditore anche l'impiegato che nelle ore libere gestisce un bar). Tuttavia, **perché l'esercizio d'impresa determini il sorgere dell'obbligo contributivo oltretutto abituale l'attività deve essere prevalente** e cioè svolta, in termini di tempo impiegato e reddito percepito, in modo prevalente rispetto all'eventuale contemporaneo svolgimento di altra attività.

NOTA BENE: Il lavoro autonomo inteso in termini civilistici (articoli 2222 e seguenti) assume rilevanza da un punto di vista previdenziale nella fattispecie del Lavoro Autonomo Occasionale che, per la parte di reddito (qualificato fiscalmente fra i redditi diversi) eccedente i 5000 euro nell'anno solare,determina l'obbligo di iscrizione alla Gestione Separata.

D'altro canto, da un punto di vista fiscale, è qualificato come reddito da lavoro autonomo il reddito derivante dall'esercizio di attività professionale ed il reddito dell'associato in partecipazione (I professionisti senza cassa e gli associati in partecipazione pagano i contributi obbligatori alla Gestione Separata).

La qualificazione fiscale del reddito dei lavoratori parasubordinati (co.co.co e co.co.pro) è invece quella di reddito assimilato al lavoro dipendente, il regime di calcolo e versamento contributivo è regolamentato dalla Gestione Separata ma da un punto di vista previdenziale si tratta di lavoratori autonomi.

La cognizione dell'utilizzo diversificato e contestualizzato (profilo civilistico, previdenziale e fiscale) della definizione "lavoro autonomo" è essenziale per una lettura consapevole del correlato sistema di imposizione, calcolo e versamento dei contributi nonché della erogazione della prestazione previdenziale.